

Statuto

Italian Mass Spectrometry Society (IMaSS)

DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

Art. 1 - E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata "Italian Mass Spectrometry Society" o, in forma abbreviata, "IMaSS". L'Associazione ha sede legale in Milano. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

FINALITA'

Art. 2 - L'associazione non ha fini di lucro, pertanto, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, agli associati utili od avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Scopo dell'Associazione è contribuire al progresso della spettrometria di massa in tutti i suoi aspetti.

Per la realizzazione dello scopo l'Associazione potrà:

- promuovere l'attività di ricerca nel campo della spettrometria di massa;
- stimolare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle Istituzioni nei confronti della spettrometria di massa;
- promuovere, organizzare e svolgere corsi di formazione;
- promuovere la collaborazione con altre società scientifiche nazionali ed internazionali.
- E' escluso l'esercizio di attività imprenditoriali o la diretta partecipazione ad esse, salvo per la realizzazione delle attività necessarie ai compiti istituzionali (formazione, editoria, ecc,) purchè essa venga svolta in via marginale e complementare.

Per meglio conseguire le finalità sopra indicate l'Associazione potrà ricevere quote di iscrizioni a corsi, convegni, congressi od altre manifestazioni, stipulare contratti di servizi, promozione, assistenza, sponsorizzazione, collocazione di spazi espositivi, cessione di diritti, divulgazione di marchi e di prodotti (es. libri, pubblicazioni a stampa, atti, videofilm, siti etc.) o di prestazione di servizi in genere con Enti, imprese e/o privati,

E' espressamente esclusa ogni finalità di tipo sindacale.

PATRIMONIO, SOCI, BILANCIO

Art. 3 - IMaSS trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- dalle quote dei Soci;
- dai proventi delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto;
- da contributi, finanziamenti e donazioni di Enti pubblici, Società, Associazioni e privati sia italiani che stranieri.

Art. 4.1 - L'Associazione è costituita dai Soci fondatori e dai Soci ordinari. Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee dell'Associazione e di esprimere il voto;
- essere aggiornati sulle attività dell'Associazione;
- essere eletti alle cariche associative.

Ogni Socio, sia esso Socio fondatore o Socio ordinario, ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota associativa versata. Tutti i Soci godono degli stessi diritti. La quota associativa è intransmissibile e non è rivalutabile.

Art. 4.2 - L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità. Per diventare soci ordinari è necessario presentare domanda scritta al Presidente. L'adesione per tutti i soci è a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso in qualunque momento. Il divieto di temporaneità del rapporto associativo è a garanzia del rapporto stesso.

Art. 4.3 - Cessano di appartenere all'associazione:

- i soci che inviano per lettera comunicazione di recesso;
- i soci inadempienti nel pagamento di quote o contributi sociali da oltre ventiquattro mesi;
- i soci che tengono un comportamento tale da danneggiare l'associazione, i suoi rappresentanti e suoi associati. La decadenza del socio verrà decisa dal Collegio dei Probiviri.

Art. 5 - L'esercizio sociale ha durata pari all'anno solare e viene approvato nei termini indicati al successivo articolo 7.2.

ORGANI SOCIALI

Art. 6.1 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Probiviri;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Art. 6.2 - L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6.3 - Le cariche associative sono a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

ASSEMBLEA

Art. 7.1 - L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali; è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Art. 7.2 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che ha durata pari all'anno solare, per approvare il bilancio o rendiconto consuntivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea inoltre:

- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, nomina in occasione di ciascuna riunione il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario;
- delibera sulle eventuali modifiche al presente Statuto e sullo scioglimento dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 7.3 - L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote.

La convocazione dell'Assemblea, contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea, è fatta dal Presidente mediante comunicazione con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento e con avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione è spedito o inviato, e pubblicato almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Art. 7.4 - Ogni socio che abbia diritto a partecipare all'assemblea può essere rappresentato con delega scritta conferita ad altro socio; ogni socio può rappresentare un massimo di tre soci. L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione sia presente o rappresentato almeno la maggioranza degli associati. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7.5 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario che dovrà redigere il verbale della seduta che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da sette soci, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Art. 8.2 - Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, il Tesoriere, e il Segretario; le cariche di Tesoriere e di Segretario possono essere cumulate. Il Vice-Presidente è nominato dal Presidente.

Art. 8.3 - In caso di cessazione di un Consigliere subentra il primo dei non eletti. Le riunioni sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno 5 giorni prima della riunione (salvo casi di urgenza nei quali basterà anche un telegramma spedito un giorno prima) sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8.4 - Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio determina l'ammontare delle quote sociali.

Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto dal Segretario coadiuvato dal Presidente e approvato dal Consiglio Direttivo successivo.

Art. 8.5 - Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, moderare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

PRESIDENTE

Art. 9.1 - Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale; previa consultazione di almeno due membri del Consiglio Direttivo, decide in caso di urgenza, salvo l'obbligo di sottoporre la decisione all'approvazione/ratifica da parte del Consiglio Direttivo nel corso della successiva riunione.

Art. 9.2 - In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono assolte dal Vice-Presidente.

Art. 9.3 - Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere rieletto.

VICE-PRESIDENTE

Art. 10 - Il Vice presidente coadiuva il Presidente nell'attività dell'Associazione e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

TESORIERE

Art. 11 - Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione. Redige il rendiconto consuntivo e preventivo per il Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Art. 12 - Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri, in carica per due anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14.1 - Le modifiche al presente statuto o lo scioglimento dell'Associazione sono decise dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti. Le proposte di modifica dello statuto e di scioglimento dell'Associazione sono presentate all'Assemblea previa delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza assoluta di tutti i suoi membri.

Art. 14.2 - In caso di scioglimento di IMaSS, o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi elargizione ai Soci.

NORME TRANSITORIE

Art. 15.1 - I soci fondatori costituiscono il Consiglio Direttivo.

Art. 15.2 - Il Consiglio Direttivo costituito ai sensi dell'Articolo 15.1 ha durata biennale.

Art. 15.3 - Alla scadenza del secondo anno entrano in vigore le norme statutarie riguardanti la nomina del Consiglio Direttivo successivo al primo e che limitano la rieleggibilità del Presidente e dei membri del consiglio Direttivo (Art.8.1, Art. 9.3).